

violazione di legge in quanto priva dei dati richiesti dall'art. 77 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, ed in particolare era priva del numero e della data dell'ordinanza sindacale istitutiva del divieto. Di ciò è stata fornita la prova a mezzo di documentazione fotografica (agli atti) e l'assunto è rimasto incontrovertito non essendo mai stato contestato dall'amministrazione opposta.

Da ciò consegue che non può al Cappi essere ascritta l'inosservanza di una norma, a carattere locale, non debitamente resa conoscibile dall'autorità amministrativa, tenuta peraltro a tale onere.

Fermo quanto già osservato, pare infine opportuno sottolineare che se anche si volesse considerare il divieto di campeggio, imposto per mezzo della irregolare segnaletica verticale sopraccitata, come generico divieto di sosta applicabile a tutti gli autoveicoli, e quindi anche alle autocaravan, nessuna violazione sarebbe ascrivibile al Cappi poiché, ai sensi dell'art. 120, 1° comma, lettera a, del Regolamento di Esecuzione del N.C.d.S., nelle strade urbane il generico divieto di sosta, in assenza di iscrizioni integrative, vige dalle ore 8.00 alle ore 22.00 mentre il verbale con cui è stata elevata la contravvenzione riporta come ora dell'accertamento quella delle 5.25 del 10 agosto 1997.

Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene pertanto di dover accogliere il ricorso proposto da Cappi Luca e di revocare l'ordinanza ingiunzione opposta.

Condanna il Comune di Cabra a rifondere al Cappi Luca le spese del presente giudizio che si liquidano equitativamente in complessive £ 1.300.000, oltre IVA e CPA.

Oristano, 26 gennaio 1999, Il Vice Pretore Onorario, Dott. Giorgio Ferrara

Riguardo alla sicurezza/ordine pubblico, vale ricordare che l'Ordine Pubblico costituisce la tutela dei principi che vanno ricercati nell'ordinamento giuridico per cui esso è tutto ciò che è indispensabile per l'ordinato svolgimento della vita sociale.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 9 del 19 giugno 1956, ha dato dell'Ordine Pubblico la seguente nozione:

"Ordine Pubblico è la situazione in

cui sia assicurato a tutti il pacifico esercizio dei diritti di libertà e in cui il singolo possa svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale: è l'ordinato vivere civile che è indubbiamente meta di uno stato libero e democratico"

Un concetto più ristretto di Ordine Pubblico è quello di Sicurezza Pubblica e questa si realizza allorché sono salvaguardate la incolumità e la integrità fisica, morale e patrimoniale dei cittadini.

L'Ordine Pubblico inteso come bene, e quindi, come oggetto di tutela, può essere utilizzato legittimamente soltanto nella sua accezione materiale. Come tale, e cioè in termini di pubblica tranquillità, è del resto assunto ad oggetto di tutela in diverse fattispecie del codice penale, e può essere inteso come limite a quelle manifestazioni esteriori delle libertà che più direttamente aggrediscono la convivenza pacifica.

Pier Luigi Ciolli

